



COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO

Provincia di Livorno

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale N. 20 del 28/02/2023

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2023

L'anno **2023** il giorno **ventotto** del mese di **Febbraio** alle ore **08:30**, nella Fattoria Arcivescovile, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli Consiglieri si è riunito il Consiglio Comunale in sessione **Ordinaria**, seduta **Pubblica**, di **Prima** convocazione.

Sono presenti, all'atto della votazione, i Signori:

NOMINATIVO	PRESENZA
ALESSANDRONI MATTEO	si
BALZINI ROBERTO	si
BECHERINI ELISA	no
BECUZZI MARTINA	si
BIASCI ROBERTO	si
BURRESI ILARIA	si
CARAFÀ TOMMASO	si
CAREDDA TANIA	si
CECCONI DANIELE	si
CHIRICI PAOLO	si
DI DIO DONATELLA	si
D'ORIO VALERIO	si
FLAMMIA ALESSIO	si

NOMINATIVO	PRESENZA
GARZELLI MASSIMO	no
MARABOTTI CLAUDIO	si
MARTINI ANDREA	si
NICCOLINI FABIO	no
ROMBOLI LAURA	si
ROSSI LORENZO	no
SCARASCIA STEFANO	si
SERMATTEI MICHELA	si
SETTINO MARIO	si
TADDEUCCI LORENZO	si
TORRETTI ROBERTA	si
DONATI DANIELE	si

PRESENTI: 21 ASSENTI: 4

Si da atto che i Consiglieri Alessandroni Matteo e Flammia Alessio hanno partecipato alla discussione e alla votazione della presente deliberazione in modalità videoconferenza collegandosi da remoto;

Partecipano gli assessori: Caprai Montagnani Licia, Bracci Giovanni, Franceschini Beniamino, Prinetti Alice, Ribechini Ilaria Alessandra.

Assiste Il Segretario Generale Signora **Castallo d.ssa Maria**.

Alle ore **09:00** constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza Michela Sermattei nella sua qualità di Presidente del Consiglio ed espone gli oggetti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2023

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 31 della LRT n. 69/2011 ha istituito per ciascun ambito territoriale di cui all'articolo 30, l'autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, ente rappresentativo di tutti i comuni appartenenti all'ambito territoriale ottimale di riferimento, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile cui sono attribuite funzioni di programmazione, organizzazione e controllo sull'attività di gestione del servizio;
- in ottemperanza alla suddetta disposizione l'ATO Toscana Costa, rappresenta per l'ambito in cui è inserito il Comune di Rosignano M.mo, il soggetto deputato a mettere a disposizione dei comuni ivi ricompresi, il Gestore Unico del Ciclo integrato dei rifiuti;

Visto che in data 17/11/2020, l'Autorità sopra menzionata, in nome e per conto dei Comuni dell'ATO Toscana Costa, ha siglato con RetiAmbiente S.p.A, in qualità di nuovo Gestore Unico, il Contratto di Servizio che decorrerà a far data dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2035;

Rilevato, in ragione di quanto sopra esposto che a partire dal 1° gennaio 2021, tutte le fasi del ciclo integrato dei rifiuti urbani, ed in particolare:

- a) spazzamento e lavaggio delle strade;
- b) raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
- c) trattamento e recupero dei rifiuti urbani;
- d) trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani, saranno a carico del Gestore Unico RetiAmbiente S.p.A., che le svolgerà con l'ausilio delle Società Operative Locali (SOL) interamente controllate;

Considerato che la Società Operativa Locale di riferimento per il territorio comunale è la REA S.p.A

Richiamati:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI) che continua ad essere disciplinata dalla L. n. 147/2013;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 che ha introdotto il nuovo metodo tariffario per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato di gestione dei rifiuti, per il periodo 2018-2021, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1 comma 527 della legge n. 205/2017 al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;
- la deliberazione ARERA n. 444 del 31 ottobre 2019 che ha introdotto nuove disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e ha previsto che i documenti di riscossione emessi dal 1° luglio 2020 devono contenere le indicazioni riportate in tale delibera, in termini di trasparenze e chiarezza nei confronti dell'utenza;
- la deliberazione dell'ARERA n. 363 del 03/08/2021 che ha approvato il metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 e che trova applicazione per le annualità 2022, 2023, 2024 e 2025;
- la deliberazione dell'ARERA n. 15/2022 che ha approvato il Testo unico per la regolazione della Qualità del servizio di gestione dei Rifiuti urbani (TQRIF) in vigore dal 1° gennaio 2023,

che impone il rispetto di una serie di obblighi di servizio e di standard di qualità ai soggetti gestori del servizio rifiuti, ivi inclusi i Comuni che gestiscono direttamente il tributo TARI;

- il comma 702 dell'art. 1 L. n. 147/2013 che, in ogni caso, fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate, prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 di disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;

Visti, inoltre:

- il Piano Annuale delle Attività Comunali (PAAC) relativo al periodo 2022-2025 proposto dal gestore del ciclo dei rifiuti urbani Retiambiente S.p.a. in data 04/11/2021;
- la lettera di osservazioni al PAAC al Gestore Unico inviata dal Comune di Rosignano Marittimo protocollo n. 69383/2021;

Richiamato, in particolare, l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano debba essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

Tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune di Rosignano Marittimo è presente ed operante l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, rappresentato dall'Autorità per il servizio di gestione rifiuti urbani A.T.O. Toscana Costa;

Richiamato il Piano Economico Finanziario 2022-2025 del servizio di gestione dei rifiuti, allegato alla deliberazione consiliare n. 82 del 26.05.2022 quale parte integrante e sostanziale (allegato A), così come validato da Ato Toscana Costa con determinazione n. 90 del 23.05.2022 del Direttore Generale, relativamente ai costi riferiti alle attività attinenti il servizio di gestione integrata dei rifiuti, il quale espone, per l'anno 2023, un costo complessivo per il Comune di Rosignano M.mo di € 9.860.940,00;

Ritenuta la necessità di provvedere ad approvare le tariffe TARI per l'anno 2023 ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 comma 683 L. n. 147/2013;

Dato atto che, ai fini della tariffazione, dal totale dei costi PEF 2022-2025, per l'annualità 2023, verranno detratte le entrate, come individuate nello stesso piano, per un importo di € 321.174,00 derivanti da:

- contributo MIUR, per un importo di € 14.069,00;
- attività di recupero evasione, per un importo di € 307.105,00;

Dato atto, pertanto, che il costo da coprire con il tributo TARI ammonta a complessivi € 9.539.766,00;

Tenuto conto, inoltre, che secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 6, della deliberazione ARERA n. 443/2019, "fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente";

Visto il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 73 del 25/06/2020 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto in particolare l'art. 13 del citato regolamento comunale, il quale stabilisce che la tariffa è determinata sulla base dei criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158, come previsto dall'art. 1, comma 651, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;

Visto il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

Richiamato l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

Richiamato l'art. 1, comma 662, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che stabilisce l'applicazione del tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico;

Visto l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

Preso atto del Piano Economico Finanziario, sopra richiamato, il quale espone la suddivisione tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile;

Rilevato che i costi desunti dal PEF per l'anno 2023, sia per la quota fissa che per quella variabile, sono ripartiti fra le due macroclassi di utenze domestiche e non domestiche, sulla base dei criteri e dei coefficienti indicati nel D.P.R. n. 158/1999, ai fini della determinazione della parte fissa e della parte variabile per le due categorie di utenze;

Ritenuto di approvare i coefficienti di produzione di cui al D.P.R. n. 158/1999, nei limiti di cui all'art. 1 comma 652 L. n. 147/2013, come indicati nell'allegato 1 parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione;

Ritenuto che la ripartizione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche debba avvenire sulla base di criteri razionali e debba, comunque, assicurare l'agevolazione per le utenze domestiche, così come previsto dall'art. 4 comma 2 D.P.R. n. 158/1999;

Dato atto che, l'imputazione dei costi fra utenze domestiche e non domestiche segue il criterio storico applicato nelle annualità precedenti, assicurata comunque l'agevolazione per le utenze domestiche, secondo cui il carico tariffario afferente al tributo è pari al 30% per le utenze non domestiche e al 70% per le utenze domestiche;

Rilevato che l'art. 1 comma 660 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 attribuisce all'Amministrazione la possibilità di riconoscere agevolazioni in materia di TARI e che le medesime sono disciplinate nel vigente regolamento TARI;

Preso atto che la copertura del costo delle riduzioni tariffarie di cui sopra, diversamente alle riduzioni connesse alla minor produzione di rifiuti che trovano copertura nella tariffazione, viene garantita attraverso apposite autorizzazioni di spesa ed è assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale dell'ente;

Considerato che l'agevolazione per grave disagio economico e sociale, di cui all'art. 25 del vigente Regolamento per la disciplina della TARI, viene garantita attraverso apposita autorizzazione di spesa, ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune al capitolo

01041.09.01000183 "SGRAVI E RIMBORSI VARI - TRIBUTI" fino ad esaurimento dello stanziamento di bilancio pari ad € 140.000,00;

Considerato che l'agevolazione per la dismissione slot-machine di cui all'art. 29 del vigente Regolamento per la disciplina della TARI, viene garantita attraverso apposita autorizzazione di spesa, ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune al capitolo 01041.09.01002183 - AGEVOLAZIONI UTENZE NON DOMESTICHE TARI (ENTRATE CORRENTI) fino ad esaurimento dello stanziamento di bilancio pari ad € 1.000,00;

Considerato che l'agevolazione per gli impianti sportivi di proprietà comunale dati in concessione mediante apposita convenzione ad associazioni di cui all'art. 24 bis comma 2 del vigente Regolamento per la disciplina della TARI, viene garantita attraverso apposita autorizzazione di spesa, ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune al capitolo 01041.09.01002183 - AGEVOLAZIONI UTENZE NON DOMESTICHE TARI (ENTRATE CORRENTI) fino ad esaurimento dello stanziamento di bilancio pari ad € 15.000,00;

Considerato che l'agevolazione per le abitazioni e pertinenze di proprietà privata o pubblica, concesse dal soggetto gestore dell'emergenza abitativa per conto del Comune a persone assistite per disagiate condizioni sociali e/o economiche attestate dal Servizio Sociale Territoriale, di cui all'art. 24 bis comma 9 del vigente Regolamento per la disciplina della TARI, viene garantita attraverso apposita autorizzazione di spesa, ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune al capitolo 01041.09.01000183 "SGRAVI E RIMBORSI VARI - TRIBUTI" fino ad esaurimento dello stanziamento di bilancio pari ad € 4.000,00;

Ritenuto, conseguentemente di approvare per l'anno 2023 la tariffa commisurata ad anno solare, per ogni categoria di utenza domestica e di utenza non domestica, così come indicata nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, in coerenza con l'impianto regolamentare, le previsioni di gettito contenute nel bilancio di previsione 2023-2025, per l'annualità 2023 e all'esercizio equilibrato dell'imposizione tributaria;

Ricordato che la misura tariffaria per la TARI giornaliera è determinata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo pari al 100% per cento come previsto all'art. 21 del vigente Regolamento TARI;

Dato atto, inoltre, che le tariffe tengono conto delle risultanze dei fabbisogni standard ex art. 653 della L. n. 147/2013;

Richiamato il comma 688 dell'art. 1 L. n. 147/2013 ai sensi del quale il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI;

Ritenuto di stabilire le scadenze per il pagamento del tributo, per l'anno 2023, nel rispetto di quanto disciplinato dall'art. 13 comma 15-bis D.L. n. 201/2011 convertito con L. n. 214/2011 e fatta salva la facoltà di pagamento in un'unica soluzione entro la scadenza del 31 maggio 2023, nei termini che seguono:

- prima rata di acconto: entro il 31 maggio 2023, in misura del 45% del dovuto, parametrato sulla tariffa 2022;
- seconda rata di acconto: entro il 30 settembre 2023, in misura del 45% del dovuto, parametrato sulla tariffa 2022;
- rata di saldo: entro il 2 dicembre 2023 pari al conguaglio dell'importo dovuto con riferimento all'intero anno determinato sulla base della tariffa 2023, detratti gli acconti già versati;

Visto l'art. 1, comma 682, della L. n. 147/2013 secondo cui il Comune, con norma a carattere regolamentare determina la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;

Rilevato che la predetta agevolazione è disciplinata dall'art. 25 del Regolamento TARI e dalla presente deliberazione;

Ritenuto necessario confermare, anche per il periodo di imposta 2023, le agevolazioni di cui al periodo precedente, come disciplinate dall'art. 25 del regolamento TARI vigente, in considerazione del perdurante periodo di grave disagio economico-sociale, come già disciplinato nelle precedenti deliberazioni consiliari in materia, ossia:

- esenzione per nuclei familiari con ISEE inferiore ad € 6.550,00;
- riduzione del 60% per i nuclei familiari con ISEE superiore ad € 6.550,00 fino ad € 7.550,00;
- riduzione del 30% per i nuclei familiari con ISEE superiore ad € 7.550,00 fino ad € 8.550,00;

Considerato, inoltre, che l'art. 53 comma 16 della L. n. 388/2000 prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi comunali, è stabilito entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

Visto l'art. 1 comma 169 L. n. 296/2006 ai sensi del quale gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

Richiamato l'art. 151 comma 1 TUEL D.Lgs. n. 267/2000 che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di orizzonte temporale triennale, disponendo tuttavia che il termine possa essere differito con decreto del Ministro dell'interno in presenza di motivate esigenze;

Richiamato il D.M. 13.12.2022 con il quale il suddetto termine è stato inizialmente fissato al 31 marzo 2023;

Visto il successivo art. 1 comma 775 Legge 29.12.2022 n. 197 a norma del quale il termine di previsione del bilancio degli enti locali per il 2023 è differito al 30 aprile 2023;

Visto il comma 5-quinquies D.L. n. 228 del 30/12/2021 convertito con L. n. 15 del 25.02.2022, secondo cui a decorrere dall'anno 2022, i Comuni possono approvare i PEF, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;

Visto l'art. 43 D.L. n. 50 del 17/05/2022, che ha aggiunto, all'art. 3 comma 5-quinquies D.L. n. 228/2021, il seguente disposto "nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile";

Richiamato l'art. 13 comma 15 D.L. n. 201/2011 convertito con L. n. 214/2011, come modificato dall'art. 15-bis D.L. 30/04/2019 n. 34, convertito con L. n. 58/2019 secondo cui "a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360";

Visto il successivo comma 15-bis della stessa norma secondo cui “con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”;

Visto l'ulteriore comma 15-ter della stessa legge, come modificato dall'art. 15-bis D.L. 30/04/2019 n. 34, convertito con L. n. 58/2019 in base al quale “a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;

Richiamato l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;

Dato atto che l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 prevede che la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;

Dato atto, altresì, che il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato, dalla Provincia di Livorno, nella misura percentuale deliberata sull'importo del tributo, nella misura del 5%;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del Dirigente del Settore Risorse e Controllo;

Dato atto del parere favorevole del Collegio dei Revisori, ai sensi dell'art. 239 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Proposta l'immediata eseguibilità del presente atto ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Testo Unico Enti Locali, onde consentire una rapida elaborazione del ruolo per la conseguente bollettazione e postalizzazione delle informative di pagamento TARI 2023 nei termini di scadenza previsti;

Con n. 14 voti favorevoli, n. 6 voti contrari (Biasci Roberto, Burrelli Ilaria, Di Dio Donatella, Flammia Alessio, Marabotti Claudio, Settino Mario) e n. 1 astenuto (Scarascia Stefano) su n. 20 votanti, resi nelle forme di legge;

DELIBERA

di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

di prendere atto, ai sensi delle vigenti disposizioni, dei costi del servizio di gestione integrale dei rifiuti urbani per l'anno 2023, risultanti dal Piano Economico Finanziario 2022-2025, allegato alla deliberazione n. 82 del 26.05.2022, quale parte integrante e sostanziale (allegato A), come validato con determina n. 90 del 23.05.2022 del Direttore Generale dell'Autorità d'Ambito Ottimale ATO TOSCANA COSTA;

di approvare le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) e i coefficienti di produzione, relativi all'anno 2023 di cui all'allegato 1 della presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;

di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione integrale dei rifiuti urbani, così come risultante dal Piano Economico Finanziario 2022-2025, per l'annualità 2023;

di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Livorno nella misura del 5%;

di stabilire le scadenze per il pagamento del tributo, per l'anno 2023, fatta salva la facoltà di pagamento in un'unica soluzione entro la scadenza del 31 maggio 2023, nei termini che seguono:

- prima rata di acconto: entro il 31 maggio 2023, in misura del 45% del dovuto, parametrato sulla tariffa 2022;
- seconda rata di acconto: entro il 30 settembre 2023, in misura del 45% del dovuto, parametrato sulla tariffa 2022;
- rata di saldo: entro il 2 dicembre 2023 pari al conguaglio dell'importo dovuto con riferimento all'intero anno determinato sulla base della tariffa 2023, detratti gli acconti già versati;

di confermare nell'ambito del regime TARI, le agevolazioni per grave disagio sociale ed economico, anche per il periodo d'imposta 2023, nei termini che seguono:

- esenzione per nuclei familiari con ISEE inferiore ad € 6.550,00;
- riduzione del 60% per i nuclei familiari con ISEE superiore ad € 6.550,00 fino ad € 7.550,00;
- riduzione del 30% per i nuclei familiari con ISEE superiore ad € 7.550,00 fino ad € 8.550,00;

di dare atto che la copertura finanziaria delle agevolazioni di cui sopra - a valere sul periodo d'imposta 2022 - ammonta ad € 140.000,00 ed è assicurata al Cap. 01041.09.01000183 del bilancio di previsione approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione adottata nella stessa seduta;

di dare atto che la copertura finanziaria delle agevolazioni ex art. 29 del vigente Regolamento per l'applicazione della TARI ammonta ad € 1.000,00 ed è assicurata al Cap. 01041.09.01002183 del bilancio di previsione approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione adottata nella stessa seduta;

di dare atto che la copertura finanziaria delle agevolazioni ex art. 24 bis comma 2 del vigente Regolamento per l'applicazione della TARI ammonta ad € 15.000,00 ed è assicurata al Cap.

01041.09.01002183 del bilancio di previsione approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione adottata nella stessa seduta;

di dare atto che la copertura finanziaria delle agevolazioni ex art. 24 bis comma 9 del vigente Regolamento per l'applicazione della TARI ammonta ad € 4.000,00 ed è assicurata al Cap. 01041.09.01000183 del bilancio di previsione approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione adottata nella stessa seduta;

di dare atto che la copertura del costo delle riduzioni tariffarie connesse ad una minore produzione di rifiuti e disciplinate dal vigente Regolamento per l'applicazione della TARI, viene garantita dalla tariffazione;

di dare atto che la misura tariffaria per la TARI giornaliera é determinata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo pari al 100% per cento come previsto all'art. 21 del vigente Regolamento TARI;

di dare atto che il Responsabile del Servizio provvederà all'invio e alla pubblicazione della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale, in base a quanto previsto dalla normativa vigente;

di disporre, ai sensi dell'art. 32 comma 1 Legge 18 giugno 2009 n. 69, la pubblicazione della presente deliberazione all'Albo on-line, nell'apposita sezione del sito istituzionale del Comune;

di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata nella sezione Amministrazione Trasparente, in attuazione del d.lgs. n. 33 del 14.03.2013 in materia di trasparenza amministrativa.

Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto, che ha riportato la sopra indicata votazione anche ai fini di tale dichiarazione, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 134 T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

La Presidente del Consiglio
Michela Sermattei

Il Segretario Generale
Castallo d.ssa Maria